

Allegato alla proposta C.C. N. 8 del 22.01.2014

Approvato con Delibera C.C. N. 3 del 30.01.2014

Pubblicato per 15 giorni dal 16/02/2014 al 03/03/2014

In vigore dal 04.03.2014



**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI
PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE DI TEMPIO
PAUSANIA**

INDICE

Capo I - GENERALITA' - NUMERO - TIPO DELLE ARMI

- Art. 1 Disposizioni Generali**
- Art. 2 Dotazione delle armi**
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione**
- Art. 4 Tipo delle armi in dotazione**
- Art. 5 Munizionamento**

Capo II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 Modalità di porto dell'arma**
- Art. 7 Servizi istituzionali svolti con armi**
- Art. 8 Servizi esplicati in Convenzione o su richiesta di altre amministrazioni**
- Art. 9 Servizi di collegamento di rappresentanza**
- Art. 10 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**
- Art. 11 Casi di esenzione**
- Art. 12 Assegnazione dell'arma**

Capo III – DELL'ARMERIA

- Art. 13 Istituzione dell'armeria**
- Art. 14 Controlli e sorveglianza delle armi**

Capo IV - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 15 Doveri dell'assegnatario**

Capo V - ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI

- Art. 16 Addestramento**
- Art. 17 Norme disciplinari**

Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 18 Rinvio ad altra norma

Art. 19 Abrogazioni

Art. 20 Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITA' - NUMERO - TIPO DELLE ARMI

ART. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, nr. 145 l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, nr. 65 è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

Dotazione delle armi

Gli appartenenti alla Polizia Locale rivestenti la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle armi d'ordinanza e relativo munizionamento per l'espletamento dei servizi d'istituto.

ART. 3

Numero delle armi in dotazione

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 4 marzo 1987 nr. 145, il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% (cinque per cento) degli stessi, o di almeno un'arma con dotazione di riserva.

Ogni eventuale variazione successivamente intervenuta nella consistenza del numero delle armi in dotazione è comunicata al Prefetto.

ART. 4

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto d'acquisto tra quelle individuate nella Legge 18.04.1975 n. 110 così come modificata dal L. n° 135 del 07.08.2012, è la pistola semiautomatica calibro 9 x 21 oppure 7,65 sia per il personale maschile che per il personale femminile.

ART. 5
Munizionamento

Il personale assegnatario dell'arma è altresì dotato di due caricatori, di cui uno di riserva e di numero 50 (cinquanta) cartucce con palla blindata.

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, possono essere sostituite ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite verranno distrutte nell'osservanza delle normative di riferimento

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in apposito armadio metallico dotato di chiusura di sicurezza.

E' fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare per iscritto al

Comando di Polizia Locale il numero delle cartucce in qualunque circostanza sparate.

CAPO II
MODALITA E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 6
Modalità di porto dell'arma

Gli appartenenti alla Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 gli appartenenti alla Polizia Locale autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi ed assegnatari dell'arma di ordinanza portano la stessa in maniera non visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina , ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 citato.

ART. 7
Servizi Istituzionali svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi della Polizia Locale attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolti dagli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione per lo svolgimento

dei seguenti servizi:

- 1) Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati e appiedati);
- 2) Servizi di vigilanza e protezione del Palazzo Comunale e degli immobili Comunali;
- 3) Servizi notturni;
- 4) Servizi pronto intervento;
- 5) Servizi di scorta;
- 6) Servizi per operazioni esterne di Polizia d'iniziativa dei singoli, durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 8

Servizi espliciti in Convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

I servizi prestati in esecuzione di convenzione tra Enti per l'esercizio di Funzioni di Polizia Locale o su richiesta da parte di altre amministrazioni pubbliche, possono essere espletati con l'arma di ordinanza. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

ART. 9

Servizi di collegamento e di Rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori del territorio comunale sono svolti di massima senza armi, tuttavia agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento. Il porto della stessa è consentito a coloro cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa allorché questo si trovi in Comune diverso da quello presso il quale presta servizio.

ART. 10

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto

Per i servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per contingente eccezionali o temporanee, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito di accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. n° 65/86, che il personale inviato sia in possesso della qualità di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti

tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza del tipo di servizio per il quale saranno impiegate e della presumibile durata della missione.

ART. 11 **Casi di esenzione**

Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al corpo che siano comandati in servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani etc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 12 **Assegnazione dell'arma**

Per i servizi di cui ai precedenti articoli, il Sindaco assegna in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza l'arma d'ordinanza dotata di numero 2 (due) caricatori e del relativo munizionamento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta per un periodo indeterminato, con provvedimento del Sindaco, il quale provvede annualmente alla sua revisione . I provvedimenti di cui al precedente comma sono comunicati al Prefetto.

Gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa sono riportati nel tesserino personale di identificazione di ciascuno degli assegnatari o in alternativa in altro documento che l'intestatario è tenuto a portare sempre con sé.

CAPO III **DELL'ARMERIA**

ART. 13 **Istituzione dell'armeria**

L'Amministrazione Comunale, ove ricorra la necessità di custodire armi in numero superiore a 15 (quindici) maggiorato di un numero pari al 5% (cinque per cento) o di almeno un'arma con dotazione di riserva, e/o munizioni in numero superiore a 1000 (mille) cartucce, con successivo provvedimento integrativo al presente regolamento istituirà l'armeria nel rispetto delle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n. 145. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadio metallico corazzato, con chiusura del tipo a cassaforte, e serratura di sicurezza collocata in ambiente protetto.

Le funzioni di consegnatario dell'armadio metallico di cui sopra sono svolte dal Comandante o da persona dallo stesso nominata.

ART. 14 **Controlli e sorveglianza delle armi**

Le operazioni di distribuzione, ritiro e conservazione delle armi e munizioni vengono eseguite nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 14, 15, e 16 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

CAPO IV
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 15
Doveri dell'assegnatario

L'appartenente alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro secondo quanto stabilito dal successivo art. 16 del presente Regolamento;
- Riconsegnare l'arma con espressa richiesta di revisione qualora col verificarsi di eventi accidentali si abbia motivo di ritenere che l'efficienza della stessa possa essere stata compromessa;
- Averne la massima cura, adottando tutte le possibili precauzioni affinché sia l'arma che le munizioni risultino inaccessibili ad estranei ed in particolare qualora le stesse siano custodite presso la propria abitazione;
- Evitare nel modo più assoluto di custodire l'arma ancorché scarica all'interno di mobili attrezzature di pertinenza del Comando di Polizia Locale che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 14 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- Esibire l'arma ed il munizionamento ad ogni richiesta da parte dell'incaricato dal Comando della Polizia Locale per l'esecuzione delle dovute verifiche sia sullo stato di custodia e manutenzione dell'arma e sia sull'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento e delle altre vigenti in materia.
- Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi.
- Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave.
- Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

CAPO V
ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI

ART. 16
Addestramento

Gli appartenenti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare nel corso dell'anno solare almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981 n. 286, ed ai fini di cui al comma 1° del presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvede alla stipula di

apposita convenzione con una sezione di tiro a segno nazionale o con altri Enti o Comandi che dispongono di proprio poligono abilitato nell'ambito del territorio comunale o di Comuni limitrofi.

E' data facoltà al Sindaco, a seguito di proposta motivata da parte del Comandante della Polizia Locale o di chi ne fa le veci, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

Ai sensi del D.M. 18 agosto 1989 n. 341, il Sindaco comunica al Prefetto, almeno 7 (sette) giorni prima, la disposizione di servizio con la quale invia il personale alle esercitazioni presso poligoni di tiro posti fuori dal territorio del Comune presso il quale presta servizio.

ART. 17

Norme disciplinari

Salvo che il fatto non integri estremi di reato, le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento verranno segnalate all'Amministrazione Comunale per l'eventuale instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell'autore della violazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 18

Rinvio ad altra norma

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 come modificato dal D.M. 18 agosto 1989 n. 341. della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19

Abrogazioni

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

ART. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento dopo l'approvazione in Consiglio Comunale è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione così come previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2012, e sarà comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno per il tramite del suo Commissario di Governo.

